

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base;

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, nonché modifiche al Titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993);

VISTO il comma 1 dell'articolo 126-*terdecies* del testo unico bancario in base al quale *“i prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o più siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento”*;

VISTO il comma 2 dell'articolo 126-*terdecies* del testo unico bancario relativo ai requisiti che devono possedere i siti web;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'articolo 126-*terdecies* del testo unico bancario, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il potere di individuare le caratteristiche dell'ente certificatore e di definire la procedura di accreditamento che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera *m*) dell'art. 126-*terdecies*;

VISTO il regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza;

VISTO il comma 132 dell'articolo 1 della Legge 124/2017, che prevede – in conformità alla citata Direttiva 2014/92/UE – che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet;

VISTO il comma 133 dell'articolo 1 della Legge 124/2017, in base al quale il decreto di cui al comma 132 individua anche le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici;

VISTO il comma 134 dell'articolo 1 della Legge 124/2017, in base al quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 132 e 133 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

TENUTO CONTO che con un unico decreto è possibile dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 37/2017 e nella Legge 124/2017 disciplinando in maniera univoca l'utilizzo di siti internet per la comparabilità delle spese relative ai prodotti bancari più diffusi;

Sentita la Banca d'Italia;

DECRETA:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:

a. "valutazione della conformità", la procedura di accreditamento di cui al comma 3 dell'articolo 126-*terdecies* con cui l'ente certificatore riconosce l'idoneità di siti web, realizzati e gestiti da soggetti pubblici e/o privati, a realizzare confronti oggettivi, corretti, imparziali e indipendenti tra le offerte relative ai conti di pagamento, in conformità con quanto stabilito nel presente decreto;

b. "attestazione di conformità", l'attestazione che i siti web sono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-*terdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB");

c. "organismo di certificazione o ispezione", l'"Organismo di valutazione della conformità" come definito all'art. 2, paragrafo 1, numero 13) del Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

d. "siti web di confronto", i siti di cui all'articolo 126-*terdecies* del TUB;

e. "prodotti bancari più diffusi", l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale di cui all'art. 126-*undecies* del TUB.

Art. 2

Attestazione di conformità

1. I titolari dei siti web di confronto devono ottenere annualmente l'attestazione di conformità da parte dell'organismo di certificazione o ispezione di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Art. 3

Organismo di certificazione o ispezione

1. L'organismo di certificazione o ispezione deve possedere un certificato di accreditamento specifico emesso a fronte della ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020.
2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 è rilasciato ai sensi e in conformità del Regolamento (CE) n. 765/2008 dall'Organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.99.
3. L'organismo di certificazione o ispezione, in tutto il processo di valutazione della conformità, deve servirsi di personale competente ai sensi della norma ISO/IEC 27006, Annex A, per quanto applicabile.
4. Per il calcolo dei tempi di verifica si applica la ISO/IEC 27006, e i documenti IAF in vigore per i Sistemi di Gestione e si raccomanda il possesso di una Certificazione accreditata ISO/IEC 27001.
5. L'organismo di certificazione o ispezione svolge le sue attività di certificazione e/o ispezione nell'arco di un ciclo di tre anni. Nel corso del ciclo, tale organismo deve effettuare, oltre a quelle annuali, almeno due verifiche senza preavviso, per verificare a campione gli aspetti di cui all'art. 4 del presente decreto, e per accertare se le parti dalle quali dipende l'esercizio dell'impianto/SW sono in condizioni di efficienza, se funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Art. 4

Procedura di valutazione della conformità

1. La procedura di valutazione di conformità che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, si articola nelle seguenti fasi:
 - **presentazione della domanda** informatizzata da parte del soggetto richiedente attraverso la sottoscrizione digitale dei dati inseriti, l'assegnazione di un numero di protocollo informatico e la registrazione nell'Area Riservata del soggetto, dove la domanda potrà essere visualizzata;
 - **istruttoria** consiste nella verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-terdecies del TUB. Per garantire la correttezza delle informazioni, l'organismo di certificazione o ispezione valuta:
 - il processo di accettazione delle proposte da pubblicare sul sito;
 - i criteri di classificazione delle proposte messe a confronto, e il loro rispetto nel tempo ad una certa data, inclusa la tracciabilità e non modificabilità delle informazioni pubblicate;
 - la ripetibilità della comparazione, il controllo di eventuali strategie scorrette anche con riguardo ai prezzi e la metodologia di validazione dei dati di ingresso, secondo un criterio dipendente dall'oggetto della comparazione;
 - l'indipendenza dei titolari del sito web rispetto ai soggetti che propongono le offerte dei conti di pagamento. Ogni conflitto di interesse deve essere identificato e analizzato, e poi gestito, anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi degli utenti del sito e dei soggetti che propongono le offerte dei conti di pagamento. Di tali conflitti di interesse, della loro natura e delle fonti degli stessi è resa chiara informativa agli utenti del sito e ai soggetti che propongono le offerte dei conti di pagamento;

- se i sistemi di sicurezza adottati per la gestione del sito siano tali da garantire la sicurezza, integrità e la disponibilità delle informazioni;
- che le informazioni siano chiare e facilmente accessibili dall'utente;
- il rispetto della legislazione e normazione tecnica applicabile in materia, nonché della legislazione in materia di protezione dei dati personali applicabile al sito web;
- la trasparenza delle informazioni pubblicate e che i seguenti elementi, ove applicabili, siano chiaramente accessibili sul sito:
 - la quota di mercato comparata (intesa come numero delle imprese comparate rispetto al numero totale delle imprese presenti sul mercato) e l'elenco o il numero effettivo delle imprese comparate;
 - i criteri di comparazione;
 - i messaggi pubblicitari in linea con la normativa vigente in materia di comunicazione pubblicitaria. I messaggi pubblicitari che evocano "risparmi" per il consumatore debbano trovare fondamento su elementi verificabili;
 - le informazioni relative al sito, al suo ruolo ed all'attività svolta;
 - la natura commerciale dell'attività svolta e l'assetto proprietario del sito;
 - le modalità per presentare reclami;
 - la corrispondenza tra il numero dei prodotti pubblicizzati ai fini del confronto e quello dei prodotti effettivamente comparati. In caso di mancata evidenza di uno o più prodotti di cui è dichiarata la comparazione, ne deve essere data spiegazione al cliente sul sito;
 - la corrispondenza tra i prodotti pubblicizzati e quelli effettivamente rispondenti alle esigenze manifestate dal consumatore che consulta il sito. Eventuali abbinamenti di servizi accessori, anche in assenza di richiesta da parte dello stesso, devono essere esplicitate.

- **valutazione** dell'esito finale dell'istruttoria;

- **rilascio** dell'attestazione di conformità.

2. La procedura di valutazione della conformità deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di apposizione del numero di protocollo informatico. Il termine può essere sospeso dall'organismo di certificazione o ispezione per l'acquisizione di ulteriori informazioni o documentazione richiesta al gestore del sito e necessaria per completare l'istruttoria. Il termine riprende a decorrere dal giorno in cui l'organismo di certificazione o ispezione acquisisce le informazioni o la documentazione richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che l'organismo di certificazione o ispezione si sia pronunciato, la stessa si intende rigettata. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione al richiedente.

3. Se la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente il termine è interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi due mesi dall'interruzione del termine senza che la documentazione integrativa richiesta sia stata prodotta, la domanda si intende decaduta.

4. Non si potrà dare corso al rilascio dell'attestazione di conformità nel caso in cui manchi anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 126-*terdecies*, comma 2, del testo unico bancario.

5. L'attestazione di conformità deve fare esplicito riferimento, nello scopo, ai "Siti web di confronto ai sensi del comma 3 dell'articolo 126-*terdecies* del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), introdotto con D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37".

6. I titolari dei siti, che hanno ottenuto l'attestazione di conformità, inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione dell'organismo di certificazione o ispezione sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-*terdecies* del TUB alla Banca d'Italia che ne dà notizia sul proprio sito web.

7. Negli anni successivi al primo, l'organismo di certificazione o ispezione esegue la verifica dei requisiti per il rilascio dell'attestazione di conformità senza la necessità che il titolare del sito web ripresenti la domanda di avvio della procedura di valutazione della conformità.

Art. 5

Casi di sospensione e revoca dell'attestazione di conformità

1. L'attestazione di conformità può essere temporalmente sospesa, con decisione motivata, ad iniziativa dell'organismo di certificazione o ispezione che l'ha rilasciata, nei seguenti casi:

- a) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti della valutazione della conformità;
- b) carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme definite dal presente decreto;
- c) mancato rispetto dei tempi stabiliti per l'invio della relazione dell'organismo di certificazione o ispezione alla Banca d'Italia.

2. La sospensione, comunque, non potrà avere una durata superiore a sessanta giorni, decorsi i quali, l'attestazione di conformità è revocata, salvo la conferma della stessa a seguito di verifica effettuata da un organismo di certificazione o ispezione della rimozione delle cause che hanno portato alla sospensione.

Art. 6

Casi di esclusione dei prestatori di servizi di pagamento dal sito web di confronto

1. I titolari dei siti web possono escludere i prestatori di servizi di pagamento dai confronti tra le offerte relative ai conti di pagamento, effettuati per il tramite del sito stesso, per i seguenti motivi:

- a) quando il PSP non fornisce al titolare del sito web, entro quindici giorni dalla richiesta fatta per iscritto dal titolare stesso, i dati necessari per il confronto delle offerte;
- b) in caso di accertata mancata corrispondenza, per tre volte consecutive, tra i costi dei servizi inviati dal PSP al titolare dei siti web e quanto lo stesso PSP offre alla propria clientela per gli stessi servizi;
- c) in caso di gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività propria del PSP;
- d) in caso di perdita dei requisiti posseduti al momento del rilascio dell'attestazione di conformità;
- e) in caso di rilascio dell'attestazione di conformità a seguito di dichiarazioni false e mendaci.

2. Della decisione di esclusione è data tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia.

Art. 7

Modalità e termini per la comparazione dei prodotti bancari più diffusi. Modalità di pubblicazione. Aggiornamenti periodici

1. All'atto dell'adesione al sito web da parte del PSP, il titolare richiede tramite PEC ai PSP i dati necessari per il confronto delle offerte. Entro quindici giorni dalla richiesta, il PSP è tenuto a fornire tramite PEC i dati richiesti.
2. I PSP sono tenuti a inviare tramite PEC al titolare del sito web le modifiche dei dati già forniti per la comparazione in modo tempestivo e comunque non oltre quindici giorni dall'intervenuta variazione delle condizioni contrattuali.
3. Il titolare del sito web provvede alla pubblicazione dei dati forniti dai PSP sia in sede di prima applicazione sia nel caso di aggiornamenti periodici tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione dei dati stessi.
4. Il titolare del sito web è tenuto ad assicurare nell'attività di pubblicazione il rispetto dei criteri di cui all'art. 4 presente decreto, criteri in base ai quali ha ottenuto conformità da parte dell'organismo di certificazione o ispezione.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,